

N. R.G. 70585/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g.70585.15 promossa da:

[REDACTED], nato in MALI, [REDACTED], rappresentato e difeso
dall'Avv. IACOPO MARIA PITORRI, elettivamente domiciliato presso il suo
studio in VIA PIETRO MASCAGNI n.186 in ROMA;

-ricorrente -

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE DI
ROMA**

- resistente contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 3.11.2015 [REDACTED], cittadino del Mali, ha
impugnato il provvedimento emesso il 28.7.2015 e notificato il 28.10.2015 con il
quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e
di forme complementari di protezione.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio
e se ne dichiara la contumacia.

Preliminarmente come da certificato di nascita esibito in atti risulta che il
ricorrente è nato in Bamako e quindi in Mali da padre gambiano e ciò ha
determinato un equivoco in sede di audizione ritenendolo cittadino della nazione
di provenienza del padre.

Invero anche il ricorrente, secondo l'interprete, (smentito dal ricorrente in questa
sede) riferisce di aver vissuto la sua infanzia in Gambia e di essere nato lì ma la
certificazione prodotta e lo stesso accertamento in sede di audizione riferiscono
della cittadinanza maliana.

Tuttavia il vissuto del ricorrente è concentrato in episodi di vita trascorsi nel
Gambia e attengono a mere questioni familiari e al rischio di subire influssi
malefici ad opera di uno zio stregone. Non è chiaro neppure in quale zona del
Mali abbia vissuto da bambino dopo aver lasciato il Gambia per ritornarvi dal
2003 in poi.

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che
temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa
di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese";

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era originario
nella regione di [REDACTED]; che era stato perseguitato dal patrigno dopo che la madre si era

risposata per impossessarsi dell'eredità paterna e che temendo della propria incolumità per il comportamento violento di tale persona aveva deciso di abbandonare il suo Paese; che era andato in Libia e successivamente in Italia, ove era arrivato nel luglio del 2016.

Non può essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando oggettivamente dimostrata, e nemmeno allegata, la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

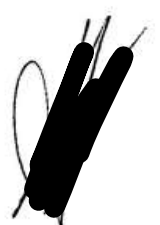
Le circostanze dedotte, se sembrano attenere a vicende estranee alla previsione della Convenzione di Ginevra, possono fondare il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria stante la particolare gravità della situazione del paese di origine del richiedente, recentemente ulteriormente aggravatasi anche nel sud del paese.

Nel caso, infatti, in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

“L'instabilità del nord si è propagata nelle zone centrali del paese, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati. A luglio, per citare un esempio, gruppi armati hanno ucciso 17 soldati e ne hanno feriti 35 nel corso di un attacco compiuto contro una base dell'esercito nel centro del Mali. I gruppi armati hanno mantenuto il controllo della città settentrionale di Kidal. La proliferazione dei gruppi armati ha ostacolato l'implementazione dell'accordo di pace siglato ad Algeri nel 2015. A luglio, in seguito a una serie di attentati, compiuti sia nel nord sia nella capitale Bamako, lo stato d'emergenza è stato prorogato fino a marzo 2017. A giugno, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rinnovato fino a giugno 2017 il mandato della Missione di stabilizzazione integrata multidimensionale delle Nazioni Unite in Mali (Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali – Minusma).” (v. rapporto Amnesty Internazionale 2016-2017)

Tale situazione è confermata anche dall'UNHCR che denunciava, nel novembre 2015, che il numero di rifugiati maliani in Niger, era di nuovo in aumento, nonostante la firma di un accordo di pace tra il governo, una milizia lealista e una coalizione Tuareg ribelle e nonostante nel periodo precedente, al contrario, fosse cominciato un lento rientro dei rifugiati nel proprio paese. A fine maggio 2015 l'UNHCR denunciava che la ripresa dei combattimenti tra gruppi armati nelle aree di Gao, Mopti e Timbuktu del nord del paese, avvenuta nelle ultime quattro settimane, aveva messo in fuga circa 57.000 persone. Le precarie condizioni di sicurezza ostacolavano, inoltre, l'accesso degli operatori umanitari a tutte le aree colpite e la crescente insicurezza nella regione stava rendendo molto difficile portare protezione e assistenza ai nuovi sfollati. I rifugiati maliani avevano lentamente ma costantemente cominciato a fare ritorno alle propri case dai vicini Burkina Faso, Mauritania e Niger, fino a quando non erano divampati i più recenti episodi di violenza.

Situazione confermata anche dall'unità COI della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo del Ministero dell'Interno, nel resoconto sulla situazione del paese



aggiornato a novembre 2016. Ivi si dà, infatti, atto della recrudescenza della minaccia terroristica anche nel sud del paese. Inoltre, *“la lenta attuazione dell'accordo di pace ha continuato ad alimentare la volatilità della situazione della sicurezza nel centro e nel nord del Mali, che a sua volta ha ulteriormente ostacolato i progressi sulla sua attuazione. Nel periodo in esame ci sono stati persistenti attacchi contro le forze del Mali e quelle internazionali; la ripresa degli scontri armati tra CMA e Platform ha aumentato la violenza.”* *“A lungo concentrati nel Nord, gli attacchi jihadisti si sono estesi a partire dal 2015 verso il centro, poi verso il sud del paese.”* *“in Mali si contano diversi gruppi armati, appartenenti a differenti etnie e localizzati in diverse aree”*(v. rapporto COI cit.). Ciò ha provocato un prolungamento di ulteriori otto mesi dello stato di emergenza in tutto il paese proclamato all'indomani dell'attentato del 20 novembre 2015 all'hotel Radisson Blu di Bamako, da parte degli jihadisti.

“La situazione umanitaria in Mali, inoltre, è rimasta precaria. Nella stagione magra (da giugno a settembre), più di 3 milioni di persone, pari al 16 per cento della popolazione maliana, avevano insicurezza alimentare, tra cui 420.000 avevano bisogno di immediata assistenza alimentare. Alla fine dell'anno accademico, nel giugno, 296 su 2.380 scuole sono rimaste chiuse nella regioni colpite dalla crisi di Gao, Kidal, Mopti, Ségou e Timbuctu.[...]. Attori umanitari hanno sostenuto il governo nella fornitura di cibo a circa 420.000 persone nelle regioni di Gao, Mopti e Timbuctu [...]” (v. rapporto COI CNDA citato).

In tale contesto sono senz'altro configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, giacché ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il rischio di “danno grave”, al cui riscontro è subordinata la predetta forma di tutela, deve essere correlato a forme di violenza indiscriminata ed al rischio di comportamenti inumani e degradanti.

Inoltre, il concetto di “conflitto locale”, di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, non può essere inteso solo nel senso di guerra civile, nei termini tradizionali propri della storia europea, ricomprendendo, invece, tutte quelle situazioni in cui gli scontri o le forme di violenza, anche diversificati nella loro genesi, tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie abbiano assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.

In base alle considerazioni sopra esposte, esistono, pertanto, fondati elementi che inducono a ritenere che il paese di origine del richiedente viva situazioni d'ordine generale che si traducono necessariamente in potenziali gravi rischi all'incolumità dei cittadini od alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, stante il perdurare ed il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso, e di un clima generale di violenza, in un conteso di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

Al proposito si evidenzia quanto segue.

Nel caso in cui non siano allegati e provate le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi la protezione sussidiaria al richiedente la protezione internazionale

che si trovi fuori dal paese di origine e non possa ritornarvi in quanto teme danni gravi ed ingiustificati quali la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Ai sensi del d.lgs. 251/07 la protezione sussidiaria è riconosciuta "al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine... correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno..."

Al riguardo occorre rilevare che tale misura è consentita esclusivamente in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007, ovvero: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale

Escluse le prime fattispecie di cui alla lettera A e B, resta da valutare se sussistano nel Paese di provenienza i presupposti dell'esposizione del richiedente ad una minaccia grave alla persona derivante da indiscriminata violenza in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

La minaccia (peraltro con l'uso delle armi) deve essere grave e concreta caratterizzata dal requisito della diffusività, oggettività e non supposta o sussistente nell'ambito del cd metus soggettivo.

Il soggetto deve essere esposto al rischio di subire violenza indiscriminata derivante da una situazione di conflitto interno od esterno.

Le azioni violente devono promanare da entità sociali, politiche, statali o gruppi che per diffusività e capacità lesive siano tali da operare in forma indiscriminata e collettiva colpendo un soggetto a prescindere dall'appartenenza ad una fazione ancorchè non discriminata.

Ma oltre a tale requisito esso si connota di specialità nel momento in cui esso sia il risultato di una situazione di conflitto interno o internazionale.

E' pertanto necessario definire il concetto di conflitto a livello sociale e giuridico.

Come è noto il conflitto è un particolare tipo di interazione sociale che è determinato da un'incompatibilità negli scopi e comportamenti fra soggetti. Nel tempo variano le esperienze di gestione dei conflitti con l'uso di varie forme di violenza di cui la guerra è la modalità più distruttiva, mentre la mediazione, la negoziazione e addirittura la non violenza sono espressione di approccio costruttivo.

Tuttavia non tutti i livelli di conflitto assumono rilevanza in tale contesto giuridico atteso che come requisito è richiesta l'esposizione ad una situazione di violenza indiscriminata e diffusa per cui rilevano a tale fine i conflitti fra gruppi e organizzazioni (livello meso) o aggregati politico sociali e quindi entità collettive, movimenti sociali gruppi paramilitari o gli stessi stati (livelli macro).

Va escluso a tal fine il livello cd micro e cioè la conflittualità dove gli attori sono singoli individui.

Inoltre assume a tal fine la dimensione ed entità delle azioni in relazione ai comportamenti, alla percezione e la cd contraddizione ovvero il problema alla base del conflitto (controllo territorio o risorse es).

Questi tre elementi devono interagire e concretarsi in azione violente a carattere di diffusività ed indiscriminatezza.

Quando il conflitto resta circoscritto alla dimensione della contraddizione e alla percezione negativa che determina la sfiducia di risolvere il conflitto stesso ma non sfocia in azioni violente per la gestione del conflitto esso non rileva ai fini della protezione.

Solo l'uso della coercizione e della violenza (armata) operata a carattere diffuso ed indiscriminato nel livello più alto dell'esclation del conflitto può avere rilievo.

Nell'ambito dei conflitti interni in una Nazione sono necessari alcuni elementi indefettibili che espongano il cittadino comune al rischio della propria incolumità a causa di una situazione di conflitto con i requisiti suddetti.

Esclusi i comprovati casi di guerra civile generalizzata nell'intera Nazione quando l'Autorità perde il controllo della gestione del conflitto, o peggio la guerra fra Stati, negli altri casi un Paese va ritenuto in condizione di conflitto quando sussistono contestualmente i seguenti indici sintomatici:

- 1) Il conflitto deve essere violento e armato e la composizione della questione di base è ormai demandata a tale tipo di azione;*
- 2) Le azioni violente devono essere diffuse, indiscriminate, estese territorialmente in forma omogenea e collettiva in una vasta area del Paese (macro-livello, dimensione estesa e violenta) e tali da creare instabilità sociale a livello generale non solo nelle varie comunità esistenti nell'area di riferimento ma anche idonee ad estendersi in altre aree non rimanendo circoscritte in ambiti meramente locali;*
- 3) L'autorità è nell'impossibilità di arginare il fenomeno perché coinvolta o inerte o priva di idonee misure per fronteggiare la situazione*
- 4) La causa del metus non deve inerire i conflitti fra soggetti e non deve essere meramente supposto e soggettivo e quindi non esistente in concreto.*

Ove esistenti congiuntamente tutti questi elementi costituenti il minimum indispensabile, il Paese deve intendersi coinvolto in un generalizzato conflitto interno con evidente esposizione del cittadino all'indiscriminata violenza parificandosi tale condizione a quella sintomatica della guerra civile.

In tal senso non ha più alcuna rilevanza la causa della fuga poichè l'esposizione del soggetto al periculum risulta grave e concreta a prescindere dalla singola vicenda personale.

In questo caso valutata l'inidoneità delle Autorità costituite a contenere il fenomeno occorre valutare la portata in concreto del fenomeno.

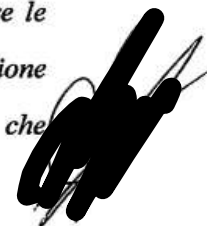
Si può alla luce delle conoscenze dei fenomeni di conflittualità ormai noti in Mali che tale Nazione sia nella condizione di guerra civile o equiparata ad essa-

Nonostante gli sforzi governativi diretti inequivocabilmente al tentativo di arginare i fenomeni di instabilità sociale generalizzata e diffusa la situazione non appare assolutamente migliorata e la popolazione è esposta ad indiscriminata violenza promanante da più fattori di conflittualità che rendono assolutamente precaria la vita di relazione dei cittadini costretti anche a flussi migratori sia interni che esterni.

L'instabilità generalizzata ha determinato una condizione di povertà diffusa ma costituisce anche il fondamento dell'esacerbazione delle cause delle controversie e dei conflitti a cui il Governo non è riuscito a porre argine.

Ma su tutto; tre sono gli elementi rilevatori della situazione di conflitto interno ricavabili dalla presa d'atto delle stesse Autorità dell'impossibilità di normalizzare la situazione che resta emergenziale ed in particolare:

- 1) La conflittualità politica (macro-conflitto) è ormai tale che, nell'impossibilità di ristabilire l'ordine pubblico e l'autorità nelle regioni a Nord del Mali dopo il fallimento della tregua del+++ e le azioni di mediazione internazionale, l'Assemblea.....ha richiesto l'intervento di Forze esterne ed in particolare i caschi blu francesi che stabilmente collaborano con le autorità per riconquistare interi territori sottratti allo Stato anche con l'uso della forza armata e per estirpare le sacche di ribellione di matrice radicalizzata islamica che tuttavia per ritorsione organizzano attentati terroristici nell'intera nazione in danno di popolazione che quindi è esposta in maniera diffusa ed indiscriminata al conflitto;*



- 2) *La generalizzata situazione di instabilità sociale e politica unitamente alla difficoltà di ristabilire in varie parti del Paese l'autorità statale ha costretto L'Assemblea...a dichiarare lo stato di.....prorogato fino.... E ciò basterebbe di fatto per ritenere equiparata tale condizione socio-politica a quella di una guerra civile in atto nel Paese a poco rilevando fasi alterne di tregua di fatto spesso trasgredite da violente azioni ed attentati gravi in tutto il Paese*
- 3) *I costanti flussi migratori interni ed esterni al paese rendono ancora più grave la condizione generale delle popolazioni esposte ad ulteriore possibilità di meso-conflitto per l'accaparramento delle risorse e dei beni di sostentamento con azioni anche collettive e diffuse di natura predatoria e a carattere violento in danno di fasce deboli ed agricoltori.*

Tutti questi elementi evidenziano la sussistenza del conflitto interno idoneo a giustificare la protezione sussidiaria a prescindere dalle motivazioni specifiche che hanno indotto il ricorrente alla fuga atteso che il Paese di provenienza non è in grado di garantire il minimo di tutela idoneo e sufficiente per ritenere non esposto a rischio della propria incolumità il ricorrente nel caso di reimpatrio.

Ciò premesso, nonostante l'assenza di correlazione fra il fatto ed il periculum in concreto essendo gli episodi peraltro di tipo familiare consumati in Gambia, nel caso di rimpatrio, essendo formalmente cittadino maliano il predetto potrebbe trovarsi coinvolto in una situazione di grave, indifferenziata e generalizzata violenza.

Da ciò per effetto di tale situazione oggettiva non può che riconoscersi la protezione sussidiaria.

Tenuto conto dell' [REDACTED]
sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, così dispone:
riconosce a [REDACTED] nato in Mali [REDACTED] la protezione
sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI ROMA
DEPARTAMENTO DI ROMA
Roma